

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2249

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STRADA, MODIGLIANI

Modifiche alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

Presentata il 12 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 ottobre 1991, n. 317, sugli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ha rappresentato una delle tappe fondamentali della passata legislatura, se non altro per il lunghissimo *iter* parlamentare e per gli accesi dibattiti che ne hanno accompagnato la discussione.

Non sempre però la durata dell'*iter* parlamentare di un provvedimento è correlata alla sua qualità. La legge n. 317 del 1991 infatti è nata già vecchia in molti suoi punti, mentre gli aspetti più innovativi, che pure erano emersi chiaramente e a più riprese nel dibattito, sono stati ridimensionati soprattutto in nome della necessità di far presto, dell'urgenza di far giungere all'impresa minore quel segnale di attenzione da parte del Parlamento che giustamente attendeva.

Ciò che nei fatti ha caratterizzato l'entrata in vigore della legge è stata l'opportunità, grazie all'approvazione automatica delle domande di agevolazione, di erogare immediatamente gran parte delle risorse stanziate, cosa che ha fatto affermare a più di un operatore che ci si trovava di fronte ad una sorta di « legge Bancomat ». Ricordiamo che gli stanziamenti del 1992 si sono esauriti il primo giorno di operatività della legge e che tutti coloro che hanno presentato domanda successivamente sono stati inseriti nella graduatoria del 1993.

Coloro che erano preposti all'attuazione della legge, vale a dire i Governi succedutisi e in particolare i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, hanno perfettamente interpretato questa definizione, dando attuazione pra-

ticamente solo alla parte relativa ai cosiddetti « investimenti innovativi » e trascurando tutto il resto della legge.

Nell'ambito di questa procedura di attuazione, in verità complessa, un punto debole fondamentale è rappresentato dal dialogo con la Comunità europea, il cui svolgimento è stato però addirittura controproducente. La comunicazione con cui il commissario CEE per la politica della concorrenza ha notificato l'apertura della procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese per violazione delle regole di tutela della concorrenza, attesta quanto meno il risultato di questo dialogo. In sostanza le obiezioni pregnanti sollevate dalla Comunità europea si riferiscono a due punti specifici: la definizione di piccola impresa, come stabilita dall'articolo 1 della legge n. 317 (che differisce da quella adottata in sede comunitaria), e l'intensità degli aiuti concessi dalla legge per alcune tipologie di investimenti, che superano l'intensità prevista dalla CEE negli stessi campi.

La conseguenza di queste divergenze è semplice: da un lato il blocco dell'operatività dell'unica parte attiva della legge, dall'altro il perdurare, vista la perseveranza del Governo italiano nel non volersi

adeguare al dettato comunitario in merito agli aiuti alle imprese, delle obiezioni da parte della Comunità europea su molti altri articoli del provvedimento.

Viste la latitanza e l'inefficienza del Governo su questo tema cruciale è necessario che il Parlamento proceda con la massima urgenza, modificando innanzitutto i punti controversi della legge. La proposta che vi sottoponiamo consta appunto di un unico articolo in cui vengono risolte, a favore della disciplina comunitaria, le obiezioni fatte dal commissario per la politica della concorrenza.

In particolare: al comma 1 si modifica il titolo della legge n. 317 del 1991, inserendo la dizione « piccola e media impresa » che meglio si adatta alla definizione comunitaria; ai commi 2 e 3 si modifica la definizione di piccola impresa introducendo quella indicata dalla CEE e adottata dalla Commissione CEE il 20 maggio del 1992 (vedi la *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, serie C, n. 213 del 1992); nei successivi commi da 4 a 7 viene modificata, attenuandola, l'intensità delle agevolazioni concesse alle imprese dagli articoli 6, 7, 8 e 16 della medesima legge n. 317 del 1991.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il titolo della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituito dal seguente: « Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese ».

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini della presente legge si considera:

a) media impresa industriale, quella avente non più di 250 dipendenti e un capitale investito totale non superiore ai 10 milioni di unità di conto europea (E-CU);

b) piccola impresa industriale, quella avente non più di 50 dipendenti e un capitale investito non superiore a 2 milioni di ECU;

c) piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non più di 50 dipendenti e un capitale investito non superiore a 2 milioni di ECU ».

3. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituito dal seguente:

« 5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come un'unica impresa le imprese che fanno capo per più di un quarto ad una o più imprese che eccedano i limiti di cui al medesimo comma 2, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o degli investitori istituzionali, purché questi non esercitino alcun controllo sulle imprese in questione ».

4. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituito dal seguente:

« 1. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 5 è concesso, nel triennio 1991-1993, un credito d'imposta nella misura del 15 per cento e del 7,5 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rispettivamente per le imprese di cui alla lettera *b*) ed alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1, e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto interessato. ».

5. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituito dal seguente:

« 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nella misura del 15 per cento e del 7,5 per cento del costo effettivamente sostenuto, rispettivamente per le imprese di cui alla lettera *b*) ed alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1, e comunque fino all'importo massimo di lire 80 milioni per ciascun soggetto interessato. ».

6. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituito dal seguente:

« 4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 15 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. ».

7. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le parole: « sono aumentati del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non possono superare il 10 per cento e il 20 rispettivamente per le imprese di cui alla lettera *a*) ed alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1. ».